



Testo vigente

ART. 26 – Contributi sociali

1. Ogni socio a qualunque titolo deve versare i contributi stabiliti dall'associazione, alle scadenze e con le modalità da essa indicate.
2. I soci che a seguito di invito scritto, non provvedano al pagamento dei contributi scaduti, nei 30 giorni successive alla comunicazione di diffida, vengono sospesi da ogni diritto associative con atto del Presidente del sodalizio.
3. Il perdurare del mancato pagamento dei contributi scaduti oltre 60 giorni, successivi allo spirare del primo termine, determina l'effetto sanzionatorio della radiazione del socio inadempiente, deliberate dal Consiglio Direttivo.

Modifiche proposte

ART. 26 – Contributi sociali

1. Ogni socio, a qualunque titolo, deve versare i contributi stabiliti dall'Associazione alle scadenze e con le modalità indicate nello Statuto e nel Regolamento interno sociale.
2. I soci che non provvedano al pagamento dei contributi sociali alle scadenze e con le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento interno sociale, vengono immediatamente sospesi da ogni diritto associativo con atto del Presidente del Sodalizio.
3. Il perdurare del mancato pagamento di quanto dovuto oltre trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di sospensione, determina l'effetto sanzionatorio della radiazione del socio inadempiente, e degli eventuali soci familiari, deliberata dal Consiglio Direttivo.

23 MAG. 2009

